



Civile Sent. Sez. 1 Num. 4045 Anno 2016

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 01/03/2016

SENTENZA

sul ricorso 22498-2013 proposto da:

SAVANT ROS GRAZIANO (c.f. SVNGZN58B08E445J),
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27,
presso l'avvocato FRANCESCO MAINETTI, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA
FENOGLIO, giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

2016

contro

92

SCORRANO PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DEI SANTI PIETRO E PAOLO 25, presso l'avvocato
LUIGI VALENSISE, che la rappresenta e difende, giusta



procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2455/2012 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2016 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato MAINETTI
FRANCESCO che si riporta;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato VALENSISE
LUIGI che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto
solo del primo e secondo motivo.

[A large, faint handwritten signature or scribble is present across the lower half of the page.]

[A small handwritten mark or signature is present on the right side of the page.]



22498-13

Svolgimento del processo

Graziano Savant Ros, socio di Ecored s.p.a., poi divenuta Eco Pipes International s.p.a., fallita il 26-6-2001, convenne in giudizio Paola Scorrano sul presupposto di avere questa assunto la veste di amministratore di fatto della società.

Affermando di averle consegnato somme di denaro a titolo di mutuo personale (euro 497.781,30) e altre somme a titolo di finanziamento della società (euro 877.976,73), non confluite nelle casse sociali, ne chiese la condanna alla restituzione e al risarcimento dei danni.

La convenuta resistette e l'adito tribunale di Voghera, ritenendo che in effetti la Scorrano avesse svolto funzioni di amministratore di fatto, essendosi ingerita, "a prescindere dall'assunzione di poteri gestionali", nei pagamenti diretti di debiti e nella riscossione di somme destinate alla società, poi non versate nei relativi conti, accolse la domanda risarcitoria nei limiti dell'importo di euro 249.706,91.

La sentenza venne appellata in via principale dalla Scorrano e in via incidentale da Savant Ros.

La corte d'appello di Milano, accogliendo l'appello principale, ha rigettato tutte le domande.

In particolare la corte d'appello ha confermato la statuizione di primo grado in ordine all'inesistenza del

1



credito restitutorio concernente le somme asseritamente mutuate alla convenuta a titolo personale e ha ritenuto non provato il presupposto della domanda risarcitoria correlata al dedotto esercizio di funzioni amministrative di fatto, stante che le mere circostanze dell'effettuazione di pagamenti di debiti sociali attraverso conti personali e della riscossione di somme destinate alla società per il tramite di propri conti non potevano considerarsi idonee ad affermare assunte le funzioni gestorie connotate da sistematicità e completezza. Numerose testimonianze invero avevano evidenziato che l'attività gestoria della società era stata in effetti svolta dal solo amministratore Antonio Miano, marito della convenuta, col quale il Savant Ros aveva raggiunto un accordo per finanziare la società in parti uguali. Dacché degli eventuali importi asseritamente versati alla società a titolo di finanziamento poteva esser chiamata a rispondere la società stessa, ove ne fosse stata dimostrata la confluenza nella cassa, o comunque il Miano in relazione al rendiconto della gestione sociale; non invece la convenuta.

Per la cassazione della sentenza d'appello, depositata il 4-7-2012 e non notificata, Graziano Savant Ros ha



proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui l'intimata ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

I. - Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2393 e seg. cod. civ., l'erronea, contraddittoria e/o omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e la violazione del diritto di difesa ex art. 24 cost. Il tutto a proposito della valutazione a mezzo della quale la corte d'appello ha ritenuto non sussistenti, in capo alla Scorrano, poteri gestori della società.

Lamenta che l'impugnata sentenza abbia omesso di motivare le ragioni della non decisività delle risultanze istruttorie che, invece, avevano reso "evidenti e lampanti" i poteri amministrativi di fatto associabili alla tenuta diretta dei conti con clienti e fornitori, al pagamento di fatture e debiti verso dipendenti e verso soggetti terzi, alla trasformazione del proprio conto corrente personale in conto sociale, dal quale eseguire pagamenti di fatture, bollette, stipendi e altro.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia l'omessa motivazione della sentenza su fatto decisivo e la violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. (oltre che del diritto di difesa ex art. 24 cost.), con



riferimento a entrambi gli importi corrisposti alla Scorrano, a titolo di finanziamento della società e a titolo di mutuo personale.

Censura la sentenza per essersi astenuta dal palesare le ragioni logico-giuridiche che l'avevano indotta ritenere non assunta la qualifica di amministratore di fatto e a rigettare in ogni caso anche l'appello incidentale, avendo omesso di prender posizione sulle singole somme consegnate onde verificare l'esistenza o meno di un obbligo restitutorio.

Col terzo motivo, infine, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1395 (*rectius* 2395) cod. civ. nonché l'erronea, contraddittoria e/o omessa motivazione della sentenza e l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, nonché ancora la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ.

La corte d'appello avrebbe "del tutto omesso di motivare la reiezione della domanda di risarcimento dei danni avanzata (...) ex art. 2395 c.c.", essendosi limitata a respingere *in toto* l'appello incidentale senza minimamente considerare che le argomentazioni fornite da esso ricorrente "avrebbero potuto (e forse dovuto) costituire ulteriore riprova dell'indiscutibile ingerenza (...) nelle vicende societarie", essendo infine il dissesto della società dipeso dalle sconsiderate scelte



imprenditoriali della Scorrano mercé condotte distrattive di parte del patrimonio sociale a discapito della posizione del socio, occultate da irregolarità di ordine contabile.

II. - I motivi, tra loro connessi e suscettibili di unitario esame, ove non inammissibili per mescolanza dei mezzi prospettati (v. per tutte Sez. 1^a n. 19443-11), e ove non inammissibili altresì perché incentrati su profili di fatto asseriti ma indimostrati in prospettiva di autosufficienza con riferimento alle fonti di deduzione dinanzi al giudice di merito, sono in ogni caso infondati nella tesi giuridica che in essi risulta tradotta.

III. - All'impugnata sentenza non può essere ascritta una mancanza motivazionale, né sotto l'ottica dell'art. 132 cod. proc. civ. né sotto quella dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

E' assolutamente evidente che la motivazione è stata redatta dalla corte territoriale a corredo dell'apprezzamento secondo cui le risultanze istruttorie (debitamente indicate nei riferimenti ad alcuni testi escussi in primo grado - fornitori e dipendenti della società - e alle dichiarazioni rese dallo stesso attore nel corso delle indagini svolte in sede penale), da un lato, non consentivano di ritenere esistente un rapporto



amministrativo di fatto tra la convenuta e la società e, dall'altro, non suffragavano il versamento di somme a titolo di mutuo personale.

Può osservarsi che su tale seconda considerazione la doglianza di parte ricorrente è ridotta a mero simulacro, nulla essendo stato specificato a presidio della genericissima affermazione di mancata considerazione di evidenze istruttorie rilevanti.

IV. - Dal primo punto di vista, invece, la corte d'appello ha affermato che la mera circostanza di pagamenti di debiti sociali e di riscossione di somme destinate alla società non poteva dirsi di per sé idonea a ritenere assunte funzioni gestorie con carattere di sistematicità e completezza.

Una simile valutazione, congruamente motivata in fatto, è coerente con quanto da questa corte da tempo affermato circa i requisiti di esistenza del rapporto di amministrazione di fatto tra una persona fisica e una società.

Ai fini della corretta individuazione dell'amministratore di fatto si richiede l'accertamento dell'avvenuto inserimento nella gestione dell'impresa. E tale inserimento è a sua volta desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative



della società (cfr. Sez. 1^a n. 28819-08; n. 6719-08; n. 9795-99).

Esso tuttavia presuppone che le funzioni gestorie abbiano giustappunto avuto carattere di sistematicità e completezza.

Difatti, è certamente vero che i responsabili della violazione delle norme poste a presidio della corretta gestione della società non vanno individuati sulla base della loro qualificazione formale quanto piuttosto per il contenuto delle funzioni da essi concretamente esercitate. Ma non è men vero che in mancanza di una investitura da parte della società, è possibile enucleare in un determinato soggetto la figura dell'amministratore di fatto le volte in cui le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto, non si siano esaurite nel compimento di atti di natura eterogenea e occasionale, essendo la sistematicità sintomatica - come detto - dell'assunzione di quelle funzioni.

V. - Occorre allora riconoscere che la corte d'appello si è fatta carico dell'esigenza di verificare in concreto codesta sistematicità, escludendola motivatamente a mezzo del rilievo che alla Scorrano era stato possibile ascrivere - in base alle risultanze istruttorie - solo la effettuazione di pagamenti di debiti e/o la riscossione di somme per conto della società, con carattere tuttavia



compatibile con il mantenimento delle funzioni gestorie in capo al solo coniuge, Miano, amministratore di diritto.

Tali elementi sono, in linea astratta, sufficienti a giustificare la decisione adottata, escludendo l'esistenza, oltre che dei denunciati errori di diritto, altresì - come detto - di un qualunque vizio di motivazione.

VI. - Le spese processuali seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 17.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima